

**DECISIONE N. 1/2019 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA NELLA
FORMAZIONE «COMMERCIO»****del 25 marzo 2019****relativa alla compilazione dell'elenco di arbitri di cui all'articolo 323, paragrafo 1, dell'accordo di
associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati
membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra [2019/710]**

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014 («accordo»), in particolare l'articolo 323, paragrafo 1, e l'articolo 465, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'articolo 323, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato per il commercio») deve compilare, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, un elenco di persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro.
- (2) L'Unione ha proposto cinque persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro. L'Ucraina ha proposto quattro persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro. L'Ucraina e l'Unione si sono accordate su cinque persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare la funzione di presidente di un collegio arbitrale.
- (3) Al fine di evitare ulteriori ritardi nella compilazione dell'elenco di persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro e di garantire in tal modo il corretto funzionamento dell'accordo, in particolare del suo titolo IV, capitolo 14, il comitato per il commercio dovrebbe approvare detto elenco in base alle proposte presentate.
- (4) L'Ucraina dovrebbe presentare quanto prima possibile la sua proposta al comitato per il commercio per un quinto candidato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'elenco delle persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro a norma dell'articolo 323, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, figura nell'allegato alla presente decisione.
2. L'Ucraina deve presentare quanto prima possibile la sua proposta al comitato per il commercio per un quinto candidato disposto e idoneo a esercitare la funzione di arbitro.

⁽¹⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.

